



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOCCHINO e CAMPANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016

Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e costituzione dell’Agenzia nazionale della ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – Da più di un decennio la comunità scientifica è pressoché concorde nel sottolineare l'esigenza di rinnovare la *governance* italiana della ricerca al fine di superare le frammentazioni e unificare gli obiettivi di questo settore. Condivisibile è la proposta lanciata, ad esempio, dal «Gruppo 2003» di istituire un'Agenzia nazionale della ricerca che superi l'attuale sistema frammentato e burocratizzato creando invece una struttura coordinata, flessibile e agile che dia una visione sistemica della politica della ricerca, proposta ampiamente accolta nella risoluzione Doc. XXIV, n. 36, della 7^a Commissione Senato in tema di enti pubblici di ricerca presentata nella attuale legislatura. È quantomeno discutibile, infatti, che ancora nel 2016 l'Italia insista su un modello ormai ampiamente superato dalla maggior parte dei paesi europei, tranne Montenegro e Polonia, che finanzia la ricerca senza un'agenzia a ciò dedicata. Per questo, nella stesura del presente disegno di legge, abbiamo voluto ispirarci a modelli europei già collaudati ed efficaci.

La *governance* delineata è *multilevel* in quanto viene differenziato il momento politico, quello in cui vengono delineate la scelta delle priorità e dell'allocazione delle risorse, da quello prettamente gestionale in cui si delineano le modalità concrete con le quali rispondere alle richieste governative. Questo assetto modificherebbe radicalmente quello attuale nel quale ogni Ministero ha a disposizione una determinata quantità di risorse economiche che viene utilizzata per la ricerca del proprio Ministero in maniera poco coordinata con gli altri e spesso poco trasparente.

La ricerca, quindi, si perde nei mille rivoli dei diversi Ministeri creando nocumento alla *vision* complessiva che diventa sfocata ed impalpabile. È invece necessario che tutti questi rivoli convergano in un unico fondo su cui il Governo abbia un pieno controllo sia a monte, in termini di visione strategica della ricerca, che a valle, in termini di verifica e valutazione dell'efficacia dei finanziamenti.

Per far ciò il presente disegno di legge istituisce il Comitato interministeriale per le politiche della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (CIPR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e formata dai Ministri interessati, che determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definisce il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicura il coordinamento con le altre politiche nazionali, europee ed internazionali.

Il fondamento costituzionale è nell'articolo 95, comma 1, che dispone: «Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri». Una delle forme di tale coordinamento è, appunto, la costituzione di comitati di Ministri.

Il CIPR opera di concerto con il CIPE, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, del quale costituisce l'omologo per quanto riguarda le politiche del settore della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo e dell'innovazione. Al pari del CIPE, il CIPR viene affiancato da un dipartimento sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la

programmazione e il coordinamento delle politiche della ricerca, con compiti operativi e di supporto per tutte le attività del CIPR e dei suoi organi consultivi e propositivi.

Il Comitato è affiancato dal Consiglio strategico della ricerca (CSR), organo consultivo formato da personalità di altissimo profilo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo, che collabori nella strutturazione del piano nazionale della ricerca e quindi nell'idea di «Ricerca» da perseguire. Tra i membri del comitato, viene designato un coordinatore che assume la qualifica di Consigliere scientifico del Presidente del Consiglio dei ministri.

Essendo di nomina governativa, il CSR non può rappresentare la comunità scientifica, e dunque vi è la necessità di definire il nodo di raccordo fra la politica e la comunità. Questo nodo di raccordo è di fondamentale importanza, per disinnescare fenomeni di autoreferenzialità politica ed allo stesso tempo per una giusta calibrazione delle formulazioni delle linee strategiche che devono essere sempre rapportate alle reali potenzialità del Paese, ai suoi bisogni ed alle sue necessità. Per questo motivo, si propone di affiancare al CIPR, quali ulteriori organi propositivi e consultivi, il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'equivalente organo per gli enti pubblici di ricerca, il Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi (CNRT), che si istituisce con la presente legge. Il CNRT è stato altresì inserito come condizione dalla 7^a Commissione permanente nella seduta n. 313 del 3 novembre 2016 nel parere da questa formulato sul decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che si riporta integralmente: «in analogia con quanto previsto per le comunità scientifiche delle università, si propone l'istituzione di un Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli enti, che viene consultato dalla Presi-

denza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri vigilanti. Tale organo è composto dai rappresentanti eletti dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dei singoli enti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

Si istituisce, altresì, l'Agenzia nazionale della ricerca, organo terzo ed indipendente dalla politica, competente a bandire, selezionare e finanziare le idee e le progettualità migliori ai fini del raggiungimento degli obiettivi decisi dal Governo. L'Agenzia è formata da un presidente, da un consiglio di amministrazione, da un Consiglio scientifico e da un collegio dei revisori dei conti.

L'Agenzia è lo strumento operativo del CIPR che, seguendo criteri di trasparenza, realizza bandi di concorso e assegna i fondi uniformando i criteri di valutazione dei progetti con *peer review* internazionali e *site visit* in linea con quanto già accade nella quasi totalità dei paesi europei.

Anche per l'Agenzia è stato previsto un ruolo della comunità scientifica, in particolare il CUN ed il CNRT esprimono cinque dei nove membri del consiglio di amministrazione e la totalità dei membri del Consiglio scientifico dell'Agenzia.

Le disposizioni della presente proposta superano quelle contenute nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica», che, sebbene configuri un quadro coerente del processo decisionale con spunti interessantissimi nel campo del coinvolgimento della comunità scientifica, contiene delle inefficienze e nel corso del tempo è stato progressivamente svuotato o non attuato. Per questo motivo qui si riprendono alcune delle disposizioni ivi contenute, ma allo stesso tempo si snellisce il processo, prevedendo un unico centro decisionale governativo (il CIPR) anziché la distinzione fra commissione CIPE e Governo (MIUR, allora MURST), prevedendo organi consul-

tivi più autonomi del comitato di esperti che era presieduto dallo stesso Ministro.

La costituzione del CIPR e dell'Agenzia chiariscono la catena decisionale, palesano le responsabilità politiche e operative, e rendono snelle e tracciabili le decisioni in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione, che, ricordiamolo, coinvolgono l'allocazione di soldi pubblici, per i quali è necessario assicurare un meccanismo di controllo e monitoraggio di ogni singolo passo. Con questo disegno di legge si istituzionalizzano gli organismi e gli attori in gioco, attribuendo a ciascuno precisi ruoli, responsabilità e rendicontabilità, e allineando il nostro paese alle migliori pratiche internazionali. Tuttavia, anche le migliori norme sarebbero del tutto efficaci se non immettiamo nel sistema le risorse per farlo funzionare. Stante il basso livello di investimento in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL nel nostro Paese in con-

fronto ad altri Paesi europei ed extraeuropei, la costituzione di organismi aggiuntivi quali quelli proposti in questo disegno di legge perderebbe di efficacia, quando non risultasse addirittura di impedimento, se non fosse accompagnata da un piano di investimento stabile e dedicato, che preveda un aumento di risorse rispetto alla situazione esistente. Il piano non deve solo prevedere una dotazione appropriata per l'Agenzia, ma anche i necessari investimenti strutturali in personale, laboratori e funzionamento delle università e degli enti pubblici di ricerca, per riportare gli eccessivi livelli di precariato a valori più consoni e creare condizioni di lavoro attraenti per i giovani italiani e stranieri che intendano intraprendere nel nostro Paese un percorso di studi ed un'attività lavorativa nel settore della conoscenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Programmazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e costituzione del Comitato interministeriale per le politiche della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione)

1. Il Governo, nel Documento di economia e finanza (DEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e assicurando il coinvolgimento della comunità scientifica nelle fasi propositive e consultive della definizione delle politiche di settore.

2. È costituito il Comitato interministeriale per le politiche della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (CIPR). Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne è vicepresidente, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro della salute, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, quest'ultimo in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Governo si avvale del CIPR, il quale opera di concerto con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale scopo, il CIPR provvede:

a) a formulare, preliminarmente all'approvazione del DEF da parte del Consiglio dei ministri, lo schema degli indirizzi di cui al comma 1;

b) all'elaborazione del Programma nazionale della ricerca (PNR) di durata triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi di cui al presente comma, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello stato, di osservazioni e di proposte delle predette amministrazioni nonché del Consiglio strategico della ricerca di cui al comma 8, del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi (CNRT) di cui all'articolo 12. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti pubblici di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti pubblici di ricerca, anche prevedendo

apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. Il PNR è approvato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) alla stesura di un «programma obbligatorio» di finanziamento della ricerca libera (o *curiosity-driven*) il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale per il settore di ricerca e sviluppo è stabilito annualmente nel DEF al di sopra di un valore minimo di soglia fissato al 5 per cento della missione Ricerca e innovazione del bilancio dello Stato;

d) all'assegnazione delle direttive generali all'Agenzia nazionale della ricerca di cui all'articolo 2, intese alla concreta realizzazione degli obiettivi e degli interventi programmati, all'attuazione del PNR, e alla promozione e al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici;

e) all'esame, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, degli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche;

f) alla verifica e valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi del PNR.

4. Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano propri obiettivi programmatici in tema di ricerca e sviluppo in riferimento ai programmi regionali e in armonia con gli obiettivi programmatici del PNR.

5. Sono chiamati a partecipare alle riunioni del CIPR altri Ministri quando sono trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano quando sono trattati problemi che interessano i rispettivi enti. Partecipa alle riunioni del CIPR, con funzioni di segretario, un Ministro o un sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute del CIPR possono essere invitati ad intervenire il presidente della conferenza dei rettori

e il presidente della conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

6. Per l'esame dei problemi specifici il comitato può costituire nel suo seno sottocomitati.

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il coordinamento delle politiche della ricerca, di seguito denominato «Dipartimento», con funzioni di supporto e gestione delle procedure collegate al CIPR, alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e alla redazione del PNR.

8. Il CIPR si avvale di un organo consultivo e propositivo indipendente, il Consiglio strategico della ricerca (CSR), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali. Nel rispetto del principio della parità di genere, il CSR è composto da dieci membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, di cui almeno due che esercitano o hanno esercitato la loro attività fuori dall'Italia. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina all'interno del CSR il Consigliere scientifico del Presidente del Consiglio dei ministri, che assume il ruolo di presidente e coordinatore dell'organo.

9. In considerazione del processo di armonizzazione delle politiche nazionali della ricerca, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite al CSR, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

10. Il CIPR si avvale altresì, quali organi consultivi e propositivi, del CUN e del CNRT in qualità di organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale. Il CUN ed il CNRT formulano un parere preventivo obbligatorio sul PNR.

11. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

12. Le pubbliche amministrazioni, nell'adoottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera disposta ai sensi del comma 2, lettera c), operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al CIPR entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.

13. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quelle da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR), nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

Art. 2.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale della ricerca)

1. È istituita l'Agenzia nazionale della ricerca di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Funzioni dell'Agenzia)

1. Nel quadro della strategia nazionale della ricerca definita dal Governo, in conformità alla normativa dell'Unione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, l'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) finanzia e promuove lo sviluppo delle ricerche fondamentali e specifiche, l'innovazione tecnica e il trasferimento della tecnologia nonché il partenariato tra il settore pubblico e il settore privato, facendo ricorso a meccanismi e procedure consolidate, secondo i migliori *standard* internazionali;

b) realizza il PNR definito dal CIPR e approvato dal Consiglio dei ministri mediante bandi competitivi tematici utilizzando le risorse per la ricerca conferite dal Governo;

c) gestisce i grandi programmi di investimento dello Stato nel campo delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS pubblici e privati, assicurando il rispetto della «quota obbligatoria» alla ricerca di base di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e ne segue l'attuazione;

d) rafforza le cooperazioni scientifiche nell'ambito dei piani europei e internazionali, articolando la programmazione con le iniziative europee e internazionali;

e) analizza l'evoluzione dell'offerta di ricerca e misura l'impatto dei finanziamenti allocati dall'Agenzia medesima.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni e il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Agenzia elabora e sottopone al CIPR per l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano operativo della ricerca. Il piano operativo ha durata almeno triennale o durata allineata al PNR, con obbligo di essere rivi-

sto annualmente, ed è formulato sentiti gli orientamenti proposti dal CNRT, dal CUN e dal Consiglio scientifico di cui all'articolo 5, comma 1.

3. L'Agenzia rende conto del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo triennale al CIPR, presentando un rapporto sull'attuazione del piano con cadenza annuale, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno relativamente all'attività dell'anno precedente.

Art. 4.

(Strumenti dell'Agenzia)

1. Per realizzare le proprie finalità, l'Agenzia può:

a) finanziare progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico selezionati con le risorse a valere sui fondi per la ricerca dei Ministeri partecipanti, attraverso bandi e procedure basate su criteri di qualità scientifica e tecnica, tenuto conto degli obiettivi sociali, economici e culturali di tali progetti;

b) stipulare accordi di cooperazione scientifica internazionale a sostegno delle politiche di partenariato internazionale definite dal CIPR;

c) partecipare a collaborazioni per conto dello Stato o di altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

Art. 5.

(Organizzazione dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo e propositivo indipendente, il Consiglio scientifico, composto da sette membri eletti dalla comunità scientifica, di cui quattro eletti dal CUN e tre eletti dal CNRT. I membri del Consiglio scienti-

fico non possono contemporaneamente essere membri del CSR.

2. L'Agenzia è amministrata da un consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Agenzia.

3. Sono organi dell'Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente dell'Agenzia, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienze nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e dura in carica quattro anni, ha funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle politiche della ricerca stabilite dal Governo. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta. La nomina avviene a seguito della pubblicazione di un bando pubblico e del parere di una commissione di esame sulle candidature pervenute.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tre membri sono designati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno in rappresentanza del mondo socio-economico, tre membri sono designati dal CUN e due dal CNRT. I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica per quattro anni rinnovabili una sola volta.

6. I membri eletti del Consiglio scientifico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni.

7. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica quattro anni rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. L'Agenzia può articolarsi in dipartimenti scientifici.

Art. 6.

(Funzionamento dell'Agenzia)

1. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia sono stabilite in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alle specifiche disposizioni di cui alla presente legge, in modo da assicurare l'autonomia della stessa, la realizzazione del principio di libertà della ricerca di cui all'articolo 33 della Costituzione, l'accesso in modo equo e competitivo tramite bandi pubblici alle risorse destinate dal Governo alla ricerca da parte della comunità scientifica, sia in forma di gruppi che di singoli ricercatori, processi di valutazione allineati con le *best practices* internazionali e il coinvolgimento della comunità scientifica nella *governance* e nelle attività dell'Agenzia.

2. Con regolamenti emanati dal CIPR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottati lo statuto dell'Agenzia e le ulteriori disposizioni di funzionamento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, ai principi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alle seguenti ulteriori disposizioni.

a) definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) adozione del ruolo organico del suo personale, nel limite minimo di quaranta unità, di cui almeno cinque con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

c) definizione delle modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e

delle strutture necessarie per il suo funzionamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del personale dell'Agenzia sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal competente organo deliberativo della stessa e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Presidente del Consiglio dei ministri, da esercitare nelle forme e nelle modalità previste per i regolamenti degli enti pubblici di ricerca.

Art. 7.

(Commissione d'esame per la nomina del presidente dell'Agenzia)

1. La commissione d'esame delle candidature di cui all'articolo 5, comma 4, è composta da un minimo di cinque a un massimo di sette membri nominati dal CIPR, nel rispetto del principio della parità di genere, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CSR, il CUN e il CNRT, in ragione della loro competenza nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico

2. Dopo l'esame dei *dossier* di candidatura, trasmessi a ciascuno dei membri della commissione dal Dipartimento di coordinamento delle politiche della ricerca, la commissione seleziona un massimo di quattro candidati, che sottopone ad audizione. In caso di parità dei pareri sulla scelta dei candidati, il voto del presidente della commissione prevale. Successivamente all'audizione la commissione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto scritto indicando il candidato selezionato, motivando l'individuazione anche in relazione agli altri candidati e illustrando in maniera puntuale la propria scelta. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina presidente dell'Agenzia il candidato individuato dalla commissione.

3. La relazione della commissione per l'individuazione del presidente è pubblicata nel sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non è data pubblicità ai lavori della commissione.

4. Il mandato dei membri della commissione cessa di diritto a partire dalla data di nomina del presidente dell'Agenzia.

5. I membri della commissione esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Sono rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.

Art. 8.

(Presidente dell'Agenzia)

1. Il presidente dell'Agenzia nomina i direttori generali delegati, da cui è coadiuvato, per una durata di quattro anni, rinnovabili. Almeno uno dei direttori generali delegati è incaricato dell'amministrazione.

2. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

a) fissa l'ordine del giorno, prepara le delibere del consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione;

b) predispone il bilancio, ivi comprese le sue modifiche, e ne assicura l'attuazione;

c) dispone gli impegni di spesa e la loro rendicontazione;

d) gestisce i servizi dell'Agenzia e assicura il rispetto del regolamento interno;

e) recluta il personale contrattualizzato, gestisce e assegna ai diversi servizi il personale dell'Agenzia;

f) negozia e finalizza le convenzioni nel rispetto delle condizioni definite dal consiglio di amministrazione;

g) decide in merito all'attribuzione delle sovvenzioni di Stato nel rispetto delle condizioni definite dal consiglio d'amministrazione;

h) rappresenta l'Agenzia in giudizio;

i) assicura il coordinamento e l'unitarietà dell'attività dell'Agenzia.

3. Il presidente redige ogni anno un rapporto sull'attività svolta che sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione e trasmette al CIPR.

4. Le decisioni in merito alla creazione e soppressione dei dipartimenti scientifici sono prese dal presidente dell'Agenzia a seguito del parere del Consiglio scientifico. Lo stesso vale per la denominazione e la definizione delle competenze di ciascuno dei dipartimenti.

5. I responsabili dei dipartimenti sono nominati dal presidente dell'Agenzia, sentito il parere del Consiglio scientifico. Restano in carica quattro anni, rinnovabili.

Art. 9.

(Consiglio di amministrazione dell'Agenzia)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del suo presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. È convocato ugualmente dal presidente su richiesta del CIPR, su un ordine del giorno specifico.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alla seduta chiunque la cui presenza egli consideri utile.

3. Ulteriori disposizioni riguardante il funzionamento del consiglio di amministrazione sono demandate al regolamento di funzionamento dell'Agenzia.

Art. 10.

(Competenze del consiglio di amministrazione dell'Agenzia)

1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle questioni concernenti l'Agenzia, in particolare su:

a) la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel DEF, nella legge di bilancio e nel PNR riguardanti la ricerca

scientifico e tecnologico e di pertinenza dell'Agenzia;

b) gli orientamenti del piano operativo triennale, che comprendono l'allocazione dei fondi rispettando i principi etici, di trasparenza e di tracciabilità, nonché altre disposizioni, come la quota obbligatoria per la ricerca non tematica e la previsione di risorse accessorie per l'istituzione ospitante il responsabile del progetto (*overhead*);

c) l'organizzazione generale dei servizi e il regolamento interno dell'Agenzia;

d) le condizioni generali d'impiego e la remunerazione del personale;

e) il bilancio e le decisioni di modifica;

f) il conto finanziario, l'allocazione delle risultanze patrimoniali e l'utilizzazione dei fondi di riserva;

g) le condizioni generali di definizione delle convenzioni, e in particolare di quelle stabilite tra l'Agenzia e gli organismi scelti per assicurare la gestione scientifica, amministrativa e finanziaria di bandi e appalti;

h) i principi di tariffazione delle prestazioni e servizi di qualsiasi natura resi dall'Agenzia;

i) i contratti di locazione, acquisto e alienazione di immobili;

l) i prestiti;

m) la partecipazione dell'Agenzia a gruppi di interesse pubblici e a qualsiasi altra struttura dotata di personalità giuridica;

n) l'accettazione di donazioni e lasciti;

o) le azioni legali e le transazioni; può, in determinate condizioni, delegare queste funzioni al presidente;

p) il rapporto annuale sull'attività e il funzionamento amministrativo e finanziario dell'Agenzia;

q) la creazione al suo interno di un comitato necessario all'espletamento delle sue funzioni, tra le quali il comitato di *audit*;

r) le regole di deontologia che si applicano agli organismi dell'Agenzia, al suo personale e agli organismi sopra menzionati, al fine di garantire la loro indipendenza, im-

parzialità e l'assenza di conflitti di interesse nel loro operato.

2. Il consiglio di amministrazione si pronuncia inoltre sulle questioni che gli sono sottoposte dal suo presidente o dal CIPR.

Art. 11.

(Consiglio scientifico)

1. Il Consiglio scientifico assiste il presidente e il consiglio di amministrazione nell'organizzazione dell'Agenzia e nella stesura del regolamento di funzionamento. Esso è l'organo consultivo per l'elaborazione e la realizzazione del piano operativo triennale.

2. Il Consiglio scientifico assiste il presidente dell'Agenzia che lo consulta in merito:

a) alla stesura del piano operativo triennale;

b) alla creazione o soppressione dei dipartimenti scientifici, la loro denominazione e la definizione dei loro ambiti di competenza;

c) alla nomina dei responsabili dei dipartimenti scientifici e al rinnovo delle loro funzioni;

d) a ogni altra questione che il presidente o il consiglio di amministrazione decide di sottoporre al Consiglio.

3. Il presidente del Consiglio scientifico è scelto tra i suoi membri.

4. Il Consiglio scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del presidente dell'Agenzia o su domanda dei due terzi dei suoi membri.

Art. 12.

(Costituzione del Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi)

1. Il Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi (CNRT) è organo elettivo di rap-

presentanza del sistema della ricerca ed è composto da:

a) ricercatori e tecnologi eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un ricercatore o tecnologo, un primo ricercatore o primo tecnologo e un dirigente di ricerca o dirigente tecnologo;

b) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo degli enti pubblici di ricerca;

c) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla conferenza dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER);

d) un membro designato, tra i propri componenti, da un comitato temporaneo composto dai dirigenti amministrativi degli enti di ricerca.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

3. Il presidente del CNRT è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i dirigenti di ricerca di cui al comma 1, lettera *a)*. Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CNRT possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del CUN, dell'ANVUR e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CNRT, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CNRT disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento.

6. I componenti del CNRT sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

7. I componenti del CNRT che nel corso del mandato perdono o modificano lo *status* di appartenenza al livello o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervengano nell'ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CNRT con la qualifica di ricercatore o tecnologo di qualsiasi livello non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori o tecnologi degli enti pubblici di ricerca nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione e il rinnovo del CNRT, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, livelli e categorie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori, tecnologi e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CNRT e la CoPER, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

11. Le elezioni per l'insediamento del CNRT sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sulla base delle aree di cui al comma 1, lettera *a*).

12. Alle spese di funzionamento del CNRT si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

Art. 13.

(Competenze del Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi)

1. Il CNRT formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al CIPR, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione delle politiche della ricerca di cui all'articolo 1;

b) criteri per l'utilizzazione di una quota di riequilibrio del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca, da istituire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) rispetto della quota obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*);

d) settori scientifico-disciplinari;

e) decreti ministeriali o atti legislativi riguardanti l'istituzione di nuovi enti pubblici di ricerca, o la soppressione, l'accorpamento o il riordino comunque effettuato dei medesimi enti;

f) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o il CIPR ritenga di sottoporre al parere del CNRT.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CNRT sull'individuazione degli obiettivi della programmazione di cui al comma 1, lettera *a*), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

3. Il CNRT esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori e tecnologi. Il parere è reso entro novanta

giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'ente approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.

4. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CNRT, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.

5. Restano ferme le competenze attribuite al CNRT da specifiche norme.

Art. 14.

(Conflitti di interesse)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al fine di regolare i conflitti di interesse e le questioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *r*), sentite le proposte ed il parere del Consiglio scientifico, adotta un codice di deontologia professionale, secondo i seguenti princìpi:

a) obbligo per il personale dell'Agenzia, i membri degli organi direttivi o scientifici, i consulenti esterni e i membri delle commissioni nominate dall'Agenzia di dichiarare le funzioni che occupano nonché mandati o interessi che detengono in seno agli organismi che beneficiano o hanno l'opportunità di beneficiare del sostegno finanziario accordato dall'Agenzia;

b) definizione dei livelli di conflitti di interesse e relativa partecipazione alle sedi deliberative da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) quando hanno un interesse personale diretto o indiretto nella questione che è oggetto di delibera. Previsione di un sistema di contromisure o sanzioni per i soggetti in conflitto di interesse;

c) ogni altro ulteriore principio o linea guida si ritenga necessario per allineare le

disposizioni del codice deontologico alle *best practice* internazionali nel campo della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e nella valutazione imparziale di programmi e progetti scientifici.

2. Il codice deontologico è approvato previo parere obbligatorio del CUN e del CNRT.

Art. 15.

(Relazione alle Camere)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle politiche pubbliche relative a ricerca e innovazione, con specifici riferimenti alle attività dell'Agenzia.

Art. 16.

(Piano di riallineamento degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, il CIPR adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «Piano di riallineamento degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione». Gli obiettivi del piano e la tempistica sono allineati a quelli della strategia Horizon 2020 e devono prevedere il raggiungimento del 3 per cento delle spese relative a ricerca e sviluppo in rapporto al PIL nel 2020, nonché la definizione di obiettivi intermedi.

2. Il piano di cui al comma 1, definito nel DEF e in ogni altra normativa il Governo ritenga necessario, nel rispetto delle procedure della presente legge e in particolare della «quota obbligatoria» di cui all'articolo 1,

comma 3, lettera *c*), deve prevedere sia una dotazione appropriata per il funzionamento dell'Agenzia e per il finanziamento dei progetti, sia i necessari investimenti strutturali in personale, laboratori e funzionamento delle università e degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno del precariato.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1, sulla quale le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere con osservazioni e raccomandazioni.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono abrogati.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.